

Metodologia e criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus

Programmazione 2021 - 2027

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Metodologia e criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus nella Programmazione 2021 - 2027

Pubblicazione dell'Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige - Ripartizione Europa, Ufficio FSE

Via Conciapelli 69 - 39100 Bolzano

Tel: +39 0471 41 31 30

fsebz@provincia.bz.it

www.provincia.bz.it/fse

Versione 1.0

Ottobre 2022

© Provincia autonoma di Bolzano - Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Per eventuali aggiornamenti, consultare: www.provincia.bz.it/fse

INDICE

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
2. METODOLOGIA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	3
3. AFFIDAMENTI MEDIANTE APPALTO PUBBLICO, COMPRESSE LE PROCEDURE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)	6
3.1. Procedure di partenariato pubblico privato (PPP)	7
4. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INDIVIDUALI	8
4.1. Concessione di sovvenzioni per la realizzazione di progetti	9
4.1.1. Coerenza progettuale esterna	10
4.1.2. Coerenza progettuale interna	10
4.1.3. Qualità	10
4.1.4. Economicità	11
4.2. Assegnazione di contributi individuali	11
5. ALTRE TIPOLOGIE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI, COMPRENDENTI ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI, AFFIDAMENTI IN HOUSE, PROCEDURE DI COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER INCARICHI PROFESSIONALI E INDIVIDUALI	12
5.1. Accordi tra amministrazioni	12
5.2. Affidamenti in house	13
5.3. Procedimenti di coinvolgimento di enti del terzo settore	13
5.3.1. Processi di co-progettazione	13
5.4. Incarichi professionali e individuali	14

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive la metodologia e i criteri che la Provincia autonoma di Bolzano intende adottare per la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), da parte dell'Autorità di Gestione e degli eventuali Organismi intermedi. Tali soggetti realizzeranno le proprie attività nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale che disciplina gli appalti pubblici e gli affidamenti.

I criteri e le procedure garantiscono che le operazioni da selezionare siano prioritarie al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al raggiungimento degli obiettivi del programma.

In linea generale gli interventi attuati dalla Provincia per il perseguimento delle strategie indicate nel Programma FSE+ saranno programmati, individuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa sul FSE+ e dalle ulteriori pertinenti norme di fonte europea, nazionale, provinciale. In tale ottica la selezione delle operazioni si svolgerà in applicazione dei principi cardine di trasparenza, non discriminazione e del perseguimento del pubblico interesse in ottemperanza alle caratteristiche fondamentali dell'azione amministrativa.

Il presente documento è articolato come segue:

- nel capitolo 2 sono sviluppati i principali elementi metodologici relativi alle procedure che la Provincia autonoma di Bolzano intende utilizzare per l'attuazione delle azioni previste nel Programma FSE+ 2021-2027;
- nei capitoli da 3 a 5 sono invece illustrate le procedure e i relativi criteri di selezione.

Secondo quanto indicato all'articolo 40 c.2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021, è compito del Comitato di sorveglianza esaminare e approvare la metodologia e i criteri proposti per la selezione delle operazioni. Le indicazioni contenute nel presente documento vanno comunque intese come una proposta dinamica, soggetta a future possibili integrazioni e modifiche. Le procedure e i criteri proposti, infatti, potranno essere ulteriormente specificati e sottoposti a revisione nel corso dell'attuazione della Programmazione 2021-2027, anche sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'Autorità di Gestione e al Comitato di sorveglianza in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma.

2. METODOLOGIA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

L'attuazione del Programma FSE+ 2021-2027 prevede l'uso di procedure di selezione diversificate, che si basano su:

- Affidamenti tramite appalti pubblici, comprese le procedure di partenariato pubblico privato (PPP);
- Procedure ad evidenza pubblica:
 - per la concessione di sovvenzioni per la realizzazione di progetti
 - per l'assegnazione di contributi individuali;
- Altre tipologie:
 - Accordi tra amministrazioni;
 - Affidamenti in house;
 - Procedure di coinvolgimento di enti del Terzo settore, in particolare processi di co-progettazione

- Procedure di affidamento per incarichi professionali e individuali.

All'interno di ciascuna di tali metodologie di selezione sono poi individuate procedure specifiche in ragione delle caratteristiche dell'attività finanziata o della tipologia di soggetto destinatario dell'affidamento stesso.

L'attuazione del Programma rispetterà in tutti i casi la disciplina europea, nazionale e provinciale in materia di appalti pubblici, di concessioni di sovvenzioni e di aiuti di Stato.

Come disposto dall'articolo 73 c.1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dall'articolo 8 e dal considerando n. 31 del Regolamento (UE) n.1057/2021, nella selezione delle operazioni l'Autorità di Gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio di sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

In tale ottica, nell'ambito di applicazione degli avvisi per il finanziamento di attività di concessione di sovvenzioni, con riferimento alla fase valutativa, potranno essere previsti dei meccanismi di premialità o di incentivo per i progetti che prevedano misure volte a garantire l'applicazione dei sopracitati principi, come, ad esempio, per le operazioni che implementano interventi specifici a favore delle persone disabili, della parità di genere e che tengono in particolare considerazione gli aspetti espressi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Inoltre, l'articolo 73 c.2 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 prevede che *“Nella selezione delle operazioni l'Autorità di Gestione:*

- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
- b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di Gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;

- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni."

Nella fase transitoria precedente all'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni adottati secondo le garanzie sopra descritte, sono stati ritenuti validi i criteri adottati nella Programmazione 2014-2020. Nello specifico con Decreto n. 10289 del 28/06/2022 è stata indetta una procedura aperta sopra soglia europea per il "Servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico all'Autorità di Gestione per l'attuazione del programma "Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige".

Il criterio di aggiudicazione individuato è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, c. 2, del Codice dei Contratti pubblici.

I criteri di valutazione individuati nel bando sono:

- offerta tecnica (peso 70%);
- offerta economica (peso 30%).

Successivamente all'approvazione dei presenti criteri di selezione l'Autorità di Gestione effettuerà una verifica tesa ad accertare che l'operazione selezionata sia loro conforme, formalizzandola in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel Programma.

In conformità con l'articolo 73 c.2 lettera f) e con l'articolo 63 c.6 del Regolamento (UE) n.1060/2021, l'Autorità di Gestione potrà selezionare anche operazioni avviate prima della presentazione di una domanda di finanziamento da parte del beneficiario – o della domanda per l'assegnazione del contributo, nel caso ad esempio di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari persone fisiche –, purché tali operazioni non siano completamente attuate (o materialmente portate a termine) prima di tale data. L'articolo 20 c.1 lettera b) del medesimo Regolamento prevede, come eccezione, la possibilità di finanziare anche operazioni completamente attuate in caso di circostanze eccezionali o inconsuete.

Per quanto concerne in particolare le **condizioni abilitanti**, già prima dell'approvazione del programma l'Autorità di Gestione ne ha verificato il pieno rispetto sul territorio, di concerto con le Amministrazioni centrali. Le informazioni riguardanti le condizioni abilitanti orizzontali e tematiche sono riportate nella tabella 12 del Programma FSE+, comprensiva dei link alle autovalutazioni. Nel corso della Programmazione 2021-2027, come richiesto dal menzionato articolo 73 c.2 lettera b) del Regolamento (UE) n.1060/2021, l'Autorità di Gestione continuerà a verificare la coerenza delle operazioni con strategie e documenti redatti per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

In conformità al considerando 6 e all'articolo 9 del Regolamento (UE) n.1060/2021, nonché all'articolo 6 e 8 del Regolamento (UE) n.1057/2021, l'Autorità di Gestione assicura il rispetto dei **principi orizzontali**.

Con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali l'Autorità di gestione istituisce il cosiddetto "punto di contatto qualificato" nella struttura dell'Amministrazione. Tale figura è deputata a svolgere le opportune verifiche e gestire eventuali reclami e segnalazioni relativi al mancato rispetto della Carta.

Nella selezione delle operazioni sarà inoltre garantito il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità (UNCRPD), tramite il coinvolgimento di esperti del settore nell'attuazione dei programmi e nella progettazione degli interventi ed eventuali richiami mirati negli Avvisi.

La collaborazione con altre strutture del territorio sarà anche rivolta a garantire e sostenere in modo organico il rispetto degli obiettivi orizzontali. Queste considerazioni si inseriscono in una strategia di più ampio respiro, condivisa con numerosi stakeholder del territorio, finalizzata a una maggiore inclusione della disabilità e a un

maggior sostegno alla parità di genere. In particolare, sono state avviate interlocuzioni con la Ripartizione Diritto allo studio nell'ambito del progetto "Æquitas" che promuove il Piano d'azione per la parità di genere per incentivare l'accesso a professioni da parte di persone del genere sottorappresentato e per il contrasto agli stereotipi.

Come sopra anticipato, nella fase di selezione delle operazioni per il finanziamento di interventi di concessione di sovvenzioni, potranno essere attivati meccanismi di premialità anche al fine di supportare progetti che avranno cura di sviluppare e promuovere in modo significativo gli aspetti ambientali e della sostenibilità. Tali meccanismi saranno riportati più estensivamente nel capitolo 4.1 del presente documento. Inoltre, nell'ambito delle procedure relative ad affidamenti mediante appalto pubblico, l'Autorità di Gestione prevede, nella fase di selezione delle operazioni, la possibilità di ricorrere ad appalti pubblici verdi (i.e. Green Public Procurement), in un'ottica di promozione dello sviluppo sostenibile.

In riferimento agli interventi concernenti operazioni realizzate dalla Provincia, che opera in veste di beneficiario, l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di avvalersi della collaborazione di altre Ripartizioni provinciali, la cui competenza sarà di volta in volta individuata in base alla tipologia di interventi.

Le tipologie di operazioni previste nel Programma sono state giudicate compatibili con il principio DNSH (Do No Significant Harm/Non arrecare danno significativo), in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Infine, nel rispetto dell'articolo 73 c.5 del Regolamento (UE) n.1060/2021, l'Autorità di Gestione informerà la Commissione entro un mese dalla selezione di un'operazione di importanza strategica e le fornirà tutte le informazioni pertinenti a tale operazione. In ottemperanza al contenuto dell'articolo 73 c.3, l'Autorità di Gestione fornisce ai beneficiari un documento contenente tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o i servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

3. AFFIDAMENTI MEDIANTE APPALTO PUBBLICO, COMPRESSE LE PROCEDURE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)

Gli **affidamenti tramite appalti pubblici** saranno utilizzati principalmente per l'acquisizione di servizi a cui applicare le normative europee, nazionali e della Provincia autonoma di Bolzano in materia di appalti pubblici, in base all'importo finanziario messo a gara.

In generale, l'assegnazione tramite appalti pubblici sarà utilizzata prevalentemente per quelle attività che prevedono l'acquisizione da un operatore di mercato di beni e servizi il cui valore aggiunto va significativamente a beneficio diretto del soggetto acquirente. Il riferimento è alla normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, in particolare al D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, il quale ha recepito le Direttive 23/2014 e 24/2014 relative rispettivamente all'aggiudicazione dei contratti di concessione e agli appalti pubblici).

In considerazione della natura, delle finalità e delle caratteristiche delle attività finanziate dal FSE+, nonché della tipologia di destinatari delle azioni, si individua il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", in conformità a quanto previsto nella Linea guida n. 2 dell'ANAC, quale più idoneo a garantire i migliori risultati nella individuazione degli affidatari, salvo i casi particolari nei quali la natura dell'appalto non lo consenta e che vanno individuati e motivati in relazione alle caratteristiche e alle condizioni della prestazione.

In coerenza con il Codice dei contratti pubblici soprarichiamato, e in particolare con l'articolo 95 c.6, i criteri di valutazione che saranno presenti nel bando di gara, e ai quali si farà essenzialmente riferimento nella

selezione delle attività tramite la procedura di appalto pubblico di servizio, oltre al prezzo includeranno a titolo esemplificativo la qualità dell'offerta, che comprende il pregio tecnico e le caratteristiche funzionali; il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali; le condizioni di consegna, quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o esecuzione.

Si evidenzia che questi criteri, e altri a essi analoghi che potranno essere adottati, saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura, e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta.

Con il ricorso al "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", al prezzo offerto dal concorrente in sede di gara sarà assegnato un valore compreso tra il 20 e 30% di quello complessivamente previsto dalla procedura di gara, in funzione della tipologia del servizio richiesto.

In linea con quanto previsto dal D.lgs. n.50/2016 e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, l'Autorità di Gestione si impegna a garantire l'adozione di misure di pubblicizzazione adeguate e tali da impedire la discriminazione di potenziali offerenti anche attivi in altri Stati membri dell'Unione europea.

Necessario corollario di questo obbligo a garantire un adeguato livello di pubblicità e trasparenza è costituito dall'impegno dell'Autorità di Gestione a garantire equità e imparzialità della procedura di aggiudicazione. Rispetto a tale obiettivo l'Autorità di Gestione più nello specifico intende operare in modo da assicurare:

- una descrizione piena e non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto negli atti di indizione della procedura;
- l'uguaglianza di accesso per gli operatori economici di tutti gli Stati membri;
- il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri attestati di qualifiche formali;
- termini adeguati per presentare manifestazioni d'interesse o offerte;
- un approccio generale trasparente e oggettivo.

Nella procedura di affidamento tramite appalto, l'Autorità di Gestione terrà in considerazione le previsioni contenute negli artt. 50, 112 e 143 del Codice dei contratti pubblici, concernenti gli aspetti sociali negli appalti. Nell'ottica di sostenere le politiche ambientali e con l'obiettivo di orientare la spesa pubblica verso l'efficienza energetica e il risparmio nell'uso delle risorse, sarà valutata l'introduzione del *Green Public Procurement (GPP)* nelle procedure di acquisti pubblici e potrà essere incentivato l'utilizzo degli appalti verdi anche da parte dei beneficiari privati.

3.1. PROCEDURE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)

Lo strumento giuridico del partenariato pubblico privato è disciplinato dalla Parte IV del Codice dei contratti pubblici e dalle già citate Direttive UE 23/2014 e 24/2014. L'utilizzo di questo strumento normativo si basa sul presupposto che, in alcuni casi, un accordo tra partner pubblici e privati possa offrire maggiori benefici alla collettività rispetto agli appalti. I benefici ottenuti potranno manifestarsi sia in termini economici, sia in termini di maggiore efficienza o qualità nell'erogazione dei servizi. Alle procedure di partenariato pubblico privato si applicano, ove compatibili, le disposizioni normative valide per gli appalti e le concessioni.

Lo strumento giuridico del partenariato pubblico privato si caratterizza per alcune peculiarità:

- la durata relativamente lunga della collaborazione tra partner pubblico e privato;
- la modalità di finanziamento prevalentemente privata;
- il ruolo strategico del partner privato, che agisce in modo rilevante in tutte le fasi del progetto;
- la ripartizione dei rischi tra partner pubblico e privato, con quest'ultimo che assume su di sé i rischi solitamente sostenuti dalla pubblica amministrazione.

Nel processo di selezione di un partenariato, la Provincia autonoma di Bolzano seguirà le disposizioni contenute all'articolo 181 del Codice dei contratti pubblici, garantendo un'adeguata fase istruttoria, mirata alla verifica della sussistenza dei benefici ottenibili attraverso questa procedura, e rispettando le condizioni necessarie al suo corretto affidamento.

4. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INDIVIDUALI

Le **procedure a evidenza pubblica** saranno utilizzate principalmente per il finanziamento di operazioni formative, orientative e di sistema e quindi per la concessione di sovvenzioni e contributi per la realizzazione di progetti FSE+.

La concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo avviene attraverso avvisi pubblici in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (articoli 1 e 12 della L. n. 241/1990 e s.m.i.). Gli avvisi emanati prevedranno in generale la presenza di una procedura valutativa, generalmente di tipo comparativo delle domande presentate e dichiarate ammissibili, in base ai criteri di selezione illustrati nei capitoli seguenti.

Per alcune azioni l'ammissione a finanziamento prevede invece solo **l'accertamento della ammissibilità** e una successiva assegnazione delle risorse finanziarie basata:

- **sulla cronologia di presentazione delle domande.** Tale procedura si giustifica quando è necessario assicurare la rapidità nell'esecuzione delle operazioni e l'efficacia attuativa, mentre la qualità dei progetti (come illustrato di seguito) è garantita tramite un'adeguata definizione dei requisiti di ammissibilità. La selezione delle operazioni basata sul criterio cronologico richiede una preventiva e diffusa attività informativa rivolta ai potenziali destinatari e si applica principalmente nell'ambito dell'erogazione di contributi individuali alle persone e alle imprese.
- **sulla presenza di graduatorie già adottate** dai PN al termine di una procedura valutativa condotta al fine di rafforzare la complementarietà tra Programma e PN, e al fine di amplificare sul territorio gli effetti di specifiche azioni di cui sono competenti entrambi i livelli di programmazione; oppure per azioni per il finanziamento di voucher di cura o azioni analoghe, la cui graduatoria dei destinatari ammissibili ai servizi è già stata adottata dalle amministrazioni pubbliche competenti al termine di una procedura valutativa basata essenzialmente sulle caratteristiche dei destinatari. In questi casi i requisiti di ammissibilità saranno definiti in maniera tale da garantire la completa coerenza tra le proposte finanziate, le loro finalità, i loro destinatari e la Priorità/obiettivo specifico/avviso di riferimento, e la pertinenza di tutte le azioni agli obiettivi e ai target della strategia comunitaria, senza dover ricorrere a una procedura valutativa e quindi all'applicazione di criteri di selezione.
- **con finanziamento diretto, in caso di presenza del marchio di eccellenza.** In conformità a quanto previsto dall'articolo 73 c.4 del Regolamento (UE) n.1060/2021, l'Autorità di Gestione si riserva di finanziare direttamente a valere sul Programma le operazioni che hanno ricevuto il "marchio d'eccellenza" dalla Commissione nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione e che sono state ritenute conformi ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell'Unione, ma che non hanno potuto essere finanziati a causa della dotazione di bilancio insufficiente; tali operazioni per essere finanziate devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 72 c.2, lettere a), b) e g) del citato Regolamento.
- **attraverso la messa a disposizione di risorse con riparto predeterminato;** per la realizzazione di progetti da presentarsi a cura dei **Comuni e Ambiti territoriali** (Comunità comprensoriali) nell'ambito di interventi specifici regolati dall'Autorità di Gestione, ad esempio interventi di inclusione sociale, che richiedono competenze prettamente istituzionali. Ai proponenti sono generalmente richieste un'analisi del contesto volta a descrivere il quadro esistente dell'offerta dei servizi e l'articolazione di una proposta

dotata di risultati attesi concreti che può includere una o più azioni ammissibili predeterminate nell'Avviso. Le proposte comunque vengono valutate in termini di qualità, coerenza e adeguatezza; qualora non fossero considerate tali, viene richiesto al Comune/Ambito territoriale di correggere e ripresentare una proposta modificata. Resta sempre ferma la possibilità che i Comuni e gli Ambiti Territoriali beneficiari procedano all'affidamento a terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e secondo le indicazioni e nel perimetro stabilito dall'Autorità di Gestione nei provvedimenti di attuazione.

Per l'assegnazione di sovvenzioni e contributi, le procedure consisteranno in:

- avvisi a sportello, i quali potranno eventualmente escludere il ricorso a criteri di selezione delle domande ma solo a requisiti di ammissibilità delle stesse;
- avvisi a scadenza, all'interno dei quali saranno indicati i requisiti di ammissibilità e i criteri di valutazione delle domande per la predisposizione di graduatorie.

4.1. CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

Le procedure ad evidenza pubblica sono utilizzate per l'ammissione al finanziamento di tutti gli interventi destinati alle persone che non costituiscono contributo diretto. Nel caso di concessione di sovvenzioni per interventi formativi o di orientamento, in sede di assegnazione o affidamento in gestione è richiesto il possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa e dalle disposizioni amministrative di riferimento.

Nell'ambito delle procedure sopra richiamata, potranno essere previsti avvisi pubblicati in collaborazione con altre ripartizioni provinciali, al fine di promuovere attività di interesse comune.

Le procedure di evidenza pubblica si articolano di norma in due fasi: verifica di ammissibilità e valutazione tecnica. La prima fase ha l'obiettivo di verificare la presenza, all'interno della proposta progettuale, dei requisiti necessari previsti dall'avviso pubblico e può concludersi con esito positivo o negativo. La verifica di ammissibilità viene eseguita, di norma e a titolo esemplificativo, sulla base dei seguenti criteri:

- conformità della proposta, intesa come rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della stessa, completezza e correttezza della documentazione richiesta e rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente indicato nell'avviso;
- requisiti del proponente, consistenti nel possesso dei requisiti giuridici soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso e nell'assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione della proposta;
- requisiti della proposta progettuale, consistenti nella piena aderenza della stessa all'ambito di intervento del FSE+, nella compatibilità con le operazioni previste dal PR e nell'assenza di duplicazione di finanziamenti da fondi comunitari, nazionali e provinciali.

La seconda fase, ovvero l'istruttoria tecnica e la valutazione, prevede l'applicazione di criteri, ulteriormente specificati negli avvisi, al fine di valutare i differenti aspetti progettuali delle candidature ammissibili e di definire pertanto una graduatoria di merito o un elenco dei progetti finanziabili. Per le azioni di tipo formativo e di orientamento e supporto sono individuati i seguenti macro-criteri di valutazione (successivi paragrafi del capitolo 4), per ciascuno dei quali sono definiti i pesi percentuali minimi e massimi:

- coerenza progettuale esterna (30-45);
- coerenza progettuale interna (20-35);
- qualità (30-40);
- economicità (0-10).

I singoli avvisi possono selezionare i criteri/sotto-criteri che maggiormente sono coerenti con l'obiettivo specifico/priorità d'investimento del Programma e tipologie specifiche di azione previste nell'avviso stesso.

4.1.1. COERENZA PROGETTUALE ESTERNA

Il criterio ha l'obiettivo generale di assicurarsi che il progetto rientri nel campo di applicazione del FSE+ e sia coerente con i documenti di programmazione, in particolare con il Programma e la priorità, l'obiettivo specifico e la tipologia di intervento selezionati, e con eventuali direttive e indirizzi strategici, nonché con le specifiche previste dall'avviso di riferimento.

Esso assicura inoltre la rispondenza rispetto al contesto di riferimento, prendendo in considerazione le analisi che stanno alla base dello sviluppo del progetto proposto, funzionali alla sua valutazione e importanti per comprendere se la proposta possa trovare un effettivo riscontro sul fronte dei fabbisogni professionali, formativi, occupazionali, di inclusione. In particolare, il criterio e relativi sotto-criteri sono funzionali a verificare e valutare in termini generali e specifici, con riferimento alle operazioni/progetti, i seguenti aspetti:

Coerenza e rispondenza con il campo di azione del FSE+ e i documenti di programmazione, in particolare con il Programma, la priorità, l'obiettivo specifico e la tipologia di intervento selezionati, e con eventuali direttive e indirizzi strategici, comprese le condizioni abilitanti;
Coerenza degli obiettivi formativi e progettuali con le specifiche previste dall'avviso;
Qualità e completezza dell'analisi (qualitativa e quantitativa) dei fabbisogni professionali e formativi, occupazionali o di inclusione di un sistema produttivo e/o di un territorio riguardanti la proposta progettuale;
Qualità e completezza dell'analisi sui bisogni dei potenziali destinatari, compresa la descrizione accurata dei compiti e delle competenze derivanti dall'analisi;
Realizzabilità dei risultati attesi e degli impatti dichiarati, verificata sugli elementi oggettivi riscontrabili nella proposta (quali dichiarazioni di soggetti sostenitori, di aziende disposte all'assunzione, curriculum vitae dei docenti, analisi di placement di progetti simili ecc.).

4.1.2. COERENZA PROGETTUALE INTERNA

Il criterio intende verificare la coerenza tra gli obiettivi e i risultati attesi e la struttura del progetto nonché l'articolazione delle specifiche fasi/attività e le caratteristiche dei destinatari, analizzando aspetti sia di forma sia di contenuto della proposta. I sotto-criteri a titolo esemplificativo possono essere i seguenti:

Coerenza tra gli obiettivi e i risultati attesi del progetto e struttura e articolazione dei percorsi formativi;
Coerenza dell'articolazione dell'operazione specifiche fasi ed attività e della sua durata con le caratteristiche dei destinatari;
Coerenza tra obiettivi del progetto, contenuti formativi e metodologie/strumenti didattici identificati;
Coerenza tra obiettivi e risultati attesi del progetto e processi di monitoraggio e valutazione previsti.

4.1.3. QUALITÀ

Il criterio valuta la qualità del progetto in termini di chiarezza stilistica e di articolazione dell'intervento. A titolo esemplificativo verranno presi in considerazione i seguenti sotto-criteri:

Chiarezza espositiva, completezza e univocità delle informazioni presenti nel formulario (permette di verificare il grado di leggibilità della proposta);
Chiarezza e coerenza dell'analisi di contesto, delle modalità di informazione, dei requisiti e delle condizioni oggettive dei destinatari delle azioni (in relazione ad aspetti familiari, sociali, relazionali, di svantaggio ecc.), delle modalità di selezione del target, della fase di riconoscimento di crediti in entrata e nella verifica delle competenze acquisite in uscita (nel caso di attività formative);

Sussidiarietà ovvero integrazione con iniziative e/o fabbisogni locali; adeguatezza del sistema di relazione e delle modalità di collaborazione con le imprese (oltre che, nel caso della Priorità Inclusione sociale con la rete dei servizi competenti, e della Priorità Istruzione e Formazione con il sistema delle autonomie educative, istituzioni scolastiche e Università, enti di ricerca) e con altri eventuali partner a sostegno degli specifici bisogni dei destinatari (occupabilità, inclusione socio-lavorativa ecc.);

Qualità dei servizi offerti (attività di orientamento, servizio di assistenza per persone svantaggiate o con bisogni specifici, modalità agevolate di accessibilità alle attività anche tramite percorsi formativi online, viaggi di studio e/o visite aziendali).

4.1.4. ECONOMICITÀ

In conformità all'articolo 73 c.2 del RDC, l'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi.

L'Autorità di Gestione accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ogni operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa. Tale aspetto è oggetto di verifica di ammissibilità.

Il criterio 4.1.4 sarà applicato solo per le azioni a costi reali. Esso intende valutare la coerenza e correttezza del piano finanziario, in relazione ai parametri di spesa indicati dalle disposizioni provinciali per le spese ammissibili, e in relazione a eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti dall'avviso.

4.2. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INDIVIDUALI

Nell'ambito delle operazioni di assegnazione di contributi individuali si distinguono i contributi alle persone e i contributi alle imprese.

I primi sono finalizzati a incentivare l'accesso individuale delle persone ad attività di formazione e di accompagnamento al lavoro tramite l'erogazione di contributi (quali ad esempio assegni formativi, tirocini, creazione d'impresa, voucher di conciliazione, borse di studio), mentre i secondi a promuovere l'occupazione attraverso la concessione di contributi individuali alle imprese, erogati a titolo esemplificativo sotto forma di incentivi per l'assunzione di personale con requisiti individuati dall'Autorità di Gestione.

L'attuazione dei contributi alle persone si attuerà attraverso l'emanazione di avvisi per la selezione dei soggetti destinatari dei contributi.

A seconda della tipologia e delle finalità dell'intervento da realizzare, saranno adottati dei criteri di selezione, i quali verranno in ogni caso specificati puntualmente all'interno di ogni avviso. Essi potranno comprendere, a titolo esemplificativo:

- l'età del richiedente (con specifico riferimento all'azione a.2);
- il genere (con specifico riferimento all'obiettivo specifico c));
- il titolo di studio;
- la condizione lavorativa/professionale;
- il reddito (con specifico riferimento all'indicatore ISEE);
- un giudizio sul percorso formativo previsto.

L'attuazione dei contributi alle imprese, erogati sotto forma di incentivi prevede l'individuazione di requisiti di accesso per l'assegnazione del contributo, che saranno stabiliti di volta in volta nei singoli avvisi. Essi potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- caratteristiche dell'impresa destinataria del contributo (dimensione, appartenenza a specifici settori produttivi prioritari per lo sviluppo economico provinciale, risultati economici pregressi, livelli di occupazione ecc.);
- caratteristiche dei destinatari (livello di scolarità, genere, età, condizioni di svantaggio, ruolo in azienda ecc.);
- priorità data dal settore di riferimento dell'impresa interessata, in relazione agli ambiti prioritari previsti nel Programma FSE+ 2021-2027 (innovazione, competenze digitali, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, sostegno ad altri obiettivi tematici ecc.).

5. ALTRE TIPOLOGIE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI, COMPREDENTI ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI, AFFIDAMENTI IN HOUSE, PROCEDURE DI COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER INCARICHI PROFESSIONALI E INDIVIDUALI

5.1. ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI

L'articolo 15 della L. 241/1990 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare accordi tra di loro al fine di raggiungere obiettivi di interesse comune. La direttiva UE 24/2014 all'articolo 12 e in particolare ai paragrafi 4 e 5 stabilisce che un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, e quindi non vi è necessità di espletare le ordinarie procedure di gara se sussistono tutte le seguenti condizioni:

- a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito di attuazione del Programma FSE+ 2021-2027, applicherà questo strumento nel rispetto delle normative sopra indicate, verificando la sussistenza di un effettivo interesse pubblico e la presenza di obiettivi di interesse comune e infine seguendo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

A titolo puramente esemplificativo e qualora sussistano i criteri e i presupposti sopra evidenziati si potrà valutare in particolare la possibilità di utilizzare questo strumento per instaurare una collaborazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, in considerazione anche del fatto che lo statuto di tale ente di diritto pubblico, all'articolo 36 c.2, contiene una previsione per la partecipazione dell'ente ad accordi di programma stipulati con altre amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere un'azione integrata per la promozione delle imprese e dell'economia locali, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni sopra citate.

Inoltre, si potrà prevedere la possibilità di ricorrere a questo strumento per un'eventuale futura collaborazione con la Libera Università di Bolzano al fine di promuovere interventi in ambito della formazione terziaria, in ragione anche del fatto che lo statuto di tale ente all'articolo 2 c.2 prevede la possibilità di collaborare con le

istituzioni territoriali per la promozione della cooperazione culturale e scientifica, in ogni caso in presenza delle condizioni sopra citate.

5.2. AFFIDAMENTI IN HOUSE

In relazione a interventi specifici particolarmente rilevanti l'Autorità di Gestione potrà procedere attraverso affidamenti diretti a favore di soggetti *in house* dopo aver verificato la necessità, nonché i vantaggi che ne derivano in termini di minori costi e maggiore efficienza, nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale e dei principi europei e nazionali in materia di appalti pubblici e di concessioni.

Le operazioni di affidamento *in house* seguiranno le disposizioni contenute nell'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici e nelle Linee Guida n.7 dell'ANAC. Le procedure di affidamento dovranno essere svolte nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo e sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre che nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi europei di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e mutuo riconoscimento.

In questo tipo di procedure l'Autorità di Gestione dovrà in particolare valutare la convenienza dell'affidamento del servizio rispetto all'alternativa costituita dal ricorso al mercato, attraverso una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di dimostrare che quello fornito dalla società *in house* è il servizio economicamente più conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza.

5.3. PROCEDIMENTI DI COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il D.lgs. n.117/2017, altresì denominato Codice del Terzo settore (CTS), ha introdotto, al Capo VII, per le amministrazioni pubbliche, la facoltà di coinvolgere gli enti di questo settore nello svolgimento dell'ordinaria attività della pubblica amministrazione ai sensi, degli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore. In particolare, per ciò che concerne l'ambito di applicazione del Programma FSE+ della Provincia autonoma di Bolzano, rileva soprattutto l'istituto della co-progettazione (v. paragrafo 5.3.1).

Nell'applicazione di questi istituti, la Provincia autonoma di Bolzano seguirà inoltre le disposizioni contenute all'interno del D.M. 72/2021, contenente le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n.17 dell'ANAC in materia di affidamenti di servizi sociali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022. Sarà garantito inoltre il rispetto delle previsioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interesse. Questa tipologia di istituti troverà applicazione soprattutto nell'ambito di interventi di inclusione sociale, ed in particolar modo nell'ambito dell'innovazione sociale.

5.3.1. PROCESSI DI CO-PROGETTAZIONE

Nell'ambito di attuazione del proprio Programma FSE+, la Provincia autonoma di Bolzano si riserva la possibilità di ricorrere, per specifici progetti, a processi di co-progettazione, così come definiti all'articolo 55 c.3 del CTS. Tali processi si baseranno su accordi quadro e su accordi negoziali tra istituzioni, autonomie funzionali e partenariato socioeconomico, e verranno attuati in un'ottica di una governance multilivello. Gli interventi di co-progettazione permetteranno di valorizzare il partenariato istituzionale e socioeconomico, e consentiranno, allo stesso tempo, di svolgere una programmazione integrata e rivolta a un utilizzo aggregato di risorse pubbliche e private.

5.4. INCARICHI PROFESSIONALI E INDIVIDUALI

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.

Il macrocriterio generale di valutazione per la selezione è rappresentato dalla congruenza tra le competenze del soggetto (caratteristiche professionali e numero di anni di esperienza professionale nel settore richiesto, titoli di studio e professionali ecc.) con quelle richieste nell'avviso di selezione.

Questo tipo di procedure di affidamento deve conformarsi a quanto disposto dall'articolo 7, c. 6 del D.lgs. n. 165/01 e sue s.m.i. pena l'insorgere di un profilo specifico di responsabilità amministrativa per l'organo che abbia autorizzato l'incarico.

Per il conferimento dell'incarico devono inoltre essere rispettati i seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Non è necessario esigere il requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. n.276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.